

TI_GERICHTE 32.2024.57 vom 28. Mai 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2024.57

FR: TI_GERICHTE 32.2024.57 du 28 mai 2024

IT: TI_GERICHTE 32.2024.57 del 28 maggio 2024

Regeste

Ricorso (accolto con rinvio atti) contro decisione di non entrata in materia per mancata collaborazione. A. ha provato che la mancata comparizione alla visita peritale è riconducibile all'affezione psichiatrica, circostanza che osta all'applicazione dell'art. 43 cpv. 3 LPGA. No spese a UAI

Erwägungen

E. 31

marzo 2024 (I, A 7), delle diverse attestazioni di degenza rilasciate dalla clinica _____ (I, A 8 ; V, B 2 e B 3) e del rapporto del 17 aprile 2024 del Servizio psico-sociale attestante un'incapacità lavorativa completa dal 22 gennaio 2024 a motivo di molteplici affezioni psichiatriche (V, B 1). Inoltre, dall'incarto si evince inequivocabilmente la necessità dell'insorgente di far capo ad una persona di supporto – in primis l'assistente sociale (docc. 1, 18, 25, 27, 32 e 38 incarto AI) – per l'interazione con il mondo esterno, ragione per cui alla tesi del ricorrente secondo cui la mancata partecipazione alla valutazione peritale è stata dettata dall'affezione psichiatrica (I, pag. 1: “ Sono stato convocato [...] per una visita medico specialistica alla quale ho provato ad andarci ma alla fine non sono riuscito ad uscire di casa. Non ho avuto la forza di chiamare per fissare un appuntamento e ho tenuto nascosto a tutti questa mia difficoltà. Da gennaio 2024 la mia salute è precipitata ulteriormente e da troppo tempo non riesco più ad uscire di casa [...]”) va prestata adesione. Quanto precede si evince implicitamente anche dalla presa di posizione del medico SMR prodotta con la risposta di causa (VII 1: “ Presa visione dell'incarto e, in particolare, del rapporto del Servizio psicosociale di _____ del 17.04.2024, visto che nel corso del mese di luglio 2024 verrà nominato all'assicurato un curatore amministrativo, che potrà accompagnarlo alle visite mediche, si richieda al TCA la retrocessione degli atti all'amministrazione al fine di fissare al Signor RI 1 un nuovo appuntamento presso il _____ per la realizzazione del previsto accertamento peritale di ordine psichiatrico ”). Pertanto, è accertato che il mancato adempimento dell'obbligo di collaborare non era ingiustificato ex art. 43 cpv. 3 LPGA (cfr. supra consid. 2.3.), bensì dettato dall'affezione psichiatrica, circostanza che osta all'applicazione delle sanzioni previste dal citato disposto. Per il che, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno retrocessi all'amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l'Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata. 2.5. Quo all'accollo delle spese di procedura giusta gli artt. 69 cpv. 1 bis LAI e 29 cpv. 2 Lptca va osservato quanto segue. Se è vero che nel caso concreto il ricorrente ha fatto capo all'assistente sociale per il disbrigo delle pratiche amministrative (cfr. supra consid. 2.4.), è altrettanto vero che l'Ufficio AI non poteva, fondandosi esclusivamente sulla documentazione a disposizione fino all'emanazione della decisione impugnata, supporre

che l'affezione psichiatrica fosse tanto limitante da precludergli di presenziare alla visita peritale. Infatti, nel rapporto medico del 26 gennaio 2023 del Servizio psico-sociale i curanti avevano indicato, alla finca "Situazione e sintomatologia medica attuale" che " Il paziente si presenta regolarmente e puntuale a tutti gli appuntamenti concordati con i terapeuti " (doc. 15, pag. 44 incarto AI), mentre alla domanda "Quali sono le esigenze dell'attività svolta finora [...] dal Suo paziente", essi hanno indicato che " Riprendendo l'attività lavorativa in maniera graduale [...] potrebbe lavorare [...] in un contesto di gruppo, mostrandosi [...] flessibile in termini di orari [...] e spostamenti in autonomia per recarsi alla sede lavorativa " (doc. 15, pag. 46 incarto AI). Sulla falsa riga del citato referto si pone anche il rapporto del 6 novembre 2023 (doc. 30 incarto AI). E neppure le indicazioni fornite dal Servizio psico-sociale nel rapporto del 17 aprile 2024 permettevano, da sole, di rilevare delle limitazioni tanto estese (doc. 45 incarto AI). È solo con il resoconto fornito e la documentazione prodotta in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 2.4.), successivamente alla decisione del 28 maggio 2024, che l'Ufficio AI ha potuto comprendere l'effettiva estensione della limitazione causata dall'affezione psichiatrica, quest'ultima assurgendo a circostanza giustificativa che osta all'applicazione dell'art. 43 cpv. 3 LPGGA. In tali circostanze, appare equo prescindere dall'accollo delle spese di procedura all'Ufficio AI, ancorché formalmente soccombente stante l'accoglimento del gravame.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.